

Articolo 18, cooperative e computo dei soci lavoratori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6947 dell'11 marzo 2019, ha affermato che nel computo dimensionale previsto dall'articolo 18 ai fini della identificazione del limite dimensionale, vanno compresi anche i soci lavoratori che, dopo il rapporto associativo, hanno acquisito la qualificazione di lavoratori subordinati, secondo la previsione contenuta nella legge n. 142/2001.

.....

La Sezione Lavoro della Corte Suprema, con la sentenza in oggetto, ha stabilito il principio di diritto secondo cui "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 nelle società cooperative, i soci lavoratori vanno computati ai fini dimensionali".

Secondo la Suprema Corte, la prestazione lavorativa del socio lavoratore si caratterizza di una propria specifica autonomia, con la conseguenza che sono direttamente applicabili allo stesso gli istituti e le discipline proprie del rapporto di lavoro subordinato.

Il fatto

La vicenda trova origine dal ricorso con cui un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società cooperativa di autotrasporti per la quale prestava attività lavorativa, nello specifico per crisi di liquidità con riduzione delle corse nell'invarianza delle linee di trasporto urbano esercitato.

In primo grado il tribunale aveva accertato l'illegittimità del licenziamento intimato e condannato la società cooperativa alla reintegrazione del dipendente e alla corresponsione, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni, commisurate all'ultima globale di fatto, dal licenziamento alla effettiva reintegrazione al pagamento. Successivamente, in grado d'appello i giudici, in parziale riforma della prima pronuncia, affermavano l'illegittimità del recesso, ma negavano la reintegra al ricorrente, riconoscendogli una mera indennità risarcitoria.

Secondo la Corte territoriale, infatti, i dipendenti assunti dalla società erano in numero inferiore rispetto ai requisiti minimi previsti per l'applicazione dell'art. 18 della l. 300/1970, dal momento che i soci lavoratori della cooperativa non potevano essere inclusi nel conteggio dei lavoratori utile al raggiungimento della soglia per l'applicazione della tutela reale.

Il lavoratore presentava quindi ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo la violazione e falsa applicazione dell' articolo 18 L.n. 300/70, comma 8 e 9, per "erronea esclusione nel computo del requisito dimensionale dei soci lavoratori della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato (con essi invece integrato), in funzione dell'applicazione della tutela reale.

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso.

In motivazione affermavano i Giudici di legittimità, anche facendo riferimento alla propria giurisprudenza sul punto, che doveva essere superato il precedente indirizzo, seguito dalla corte territoriale, di esclusione dal computo dei dipendenti di un'impresa cooperativa ai fini dell'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti, sull'essenziale rilievo della tutela del posto di lavoro dei soci lavoratori non in base alla stabilità del rapporto ma allo stesso patto sociale. E ciò per effetto della disciplina innovativa introdotta dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (di revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), assunta a discriminante della (im)possibilità di qualificazione dei soci di cooperative di produzione e lavoro alla stregua di dipendenti delle medesime, per le prestazioni rivolte a consentire ad esse il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale, appunto in riferimento al regime anteriore a quello introdotto dalla legge citata.

Proseguiva la Cassazione spiegando che con la nuova normativa è stata infatti introdotta una diversa visione della prestazione lavorativa del socio, non più quale mero adempimento del contratto sociale, ma piuttosto radicata in un "ulteriore" rapporto (appunto) di lavoro, ai sensi dell'art. 1, terzo comma l. cit. Essa ha così assunto una propria autonomia, segnando un'espansione degli istituti e delle discipline propri del lavoro subordinato in funzione protettiva del socio lavoratore, in virtù di una ridefinizione del rapporto associativo e di lavoro alla stregua di un collegamento negoziale, sia pure nella fase estintiva unidirezionale, nel senso dell'ineluttabile cessazione del rapporto di lavoro per effetto della cessazione del rapporto associativo, ma non viceversa. Tuttavia, non in modo tale da obliterare la rilevanza di quello di lavoro anche nella fase estintiva: si è ritenuto, infatti, non essere preclusa dall'omessa impugnativa della delibera di esclusione dalla società cooperativa, qualora per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera e il licenziamento, la tutela risarcitoria stabilita dall'art. 8 l. 604/1966, ma soltanto quella restitutoria della qualità di lavoratore.

In continuità con una tale impostazione è stato quindi ritenuto che il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa sia assistito dalla garanzia di stabilità, poiché, in caso di licenziamento, la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento stesso, anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione, non può essere, di per sé, definita equivalente ad una condizione di timore caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo, tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro.

Occorre poi secondo la Corte inoltre considerare come, nel novellato testo dell'art. 18, ottavo e nono comma l. 300/1970 (e prima nell'art. 1, primo e secondo comma l. 108/1990), sia assente, in riferimento alla peculiare figura di lavoratori in esame, alcuna esplicita esclusione dalla previsione di computo dei dipendenti per la dimensione rilevante ai fini dell'applicazione della tutela reale, al di fuori del coniuge e dei parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e collaterale; e che anzi è stabilita espressamente l'applicazione, ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, della legge 300/1970, con la sola "esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo" (art. 2, primo comma l. 142/2001).

Ed allora, concludevano gli Ermellini, la vigente disciplina deve essere intesa nel senso della sua integrale applicazione, in costanza di rapporto associativo, ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato: sicchè, anch'essi devono essere computati ai fini del requisito dimensionale.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva accolto e veniva espresso il seguente principio di diritto: "In una società cooperativa, anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l'applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro: con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dall'art. 18 l. 300/1970, nel testo novellato dall'art. 1, comma 42 l. 92/2012".

In definitiva

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha deciso che in una società cooperativa, anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l'applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, con la conseguenza che possono fruire della tutela prevista dall'art. 18, l. n. 300/1970, nel testo novellato dall'art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, anche i lavoratori dipendenti non soci.

I Giudici hanno infatti ritenuto superato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per verificare se vi sono i presupposti dimensionali per la tutela reale, i soci lavoratori non possono essere conteggiati insieme ai dipendenti della società cooperativa.

In particolare, la Cassazione ha spiegato che la legge 142/2001 ha offerto una nuova qualificazione alla prestazione lavorativa del socio lavoratore di cooperativa, la quale non costituisce più un mero adempimento del contratto sociale, ma si incardina nella presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

E' in questo nuovo scenario normativo che la prestazione lavorativa del socio lavoratore acquisisce una propria autonomia, la quale rende direttamente applicabili gli istituti e le discipline proprie del lavoro dipendente.

E proprio per questo che al fine di determinare il numero dei lavoratori occupati nelle società cooperative per l'applicazione dell'art. 18 della l. 300/1970, si devono calcolare anche i soci lavoratori, sia che essi siano amministratori o non lo siano, i quali oltre al vincolo associativo hanno un rapporto di lavoro subordinato.

Per tutto ciò, la Suprema Corte, nella fattispecie ha accertato il superamento della soglia dei 15 dipendenti utile per l'applicazione della tutela reale ed ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore e disposto la reintegra dello stesso.